

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 22 marzo 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (n. 275)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2014/35/UE provvede alla rifusione e abrogazione della precedente direttiva 2006/95/CE, a partire dal 20 aprile 2016, al fine di conferire chiarezza alla normativa e di apportarvi ulteriori modifiche;

rilevato, in particolare, che la direttiva tiene conto degli effetti innovativi derivanti dal regolamento (CE) 765/2008, che detta principi generali in materia di marcatura CE, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, entrambi applicabili anche alla normativa sul materiale elettrico destinato a essere adoperato in bassa tensione (fino a 1.000 volt in corrente alternata, utilizzata solitamente negli impianti elettrici privati, sia civili che industriali);

rilevato, inoltre, che, come per tutte le direttive del nuovo approccio, la direttiva prevede una maggiore responsabilizzazione dei fabbricanti o importatori, in quanto i prodotti sono immessi nel mercato sotto la loro responsabilità, su cui eventualmente grava l'onere della prova sul rispetto dei requisiti di conformità, stabiliti dalla direttiva, in caso di contestazione. A tal fine, qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato materiale elettrico destinato a essere adoperato in bassa tensione, con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifichi in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva, è considerato fabbricante. Inoltre, i distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza svolti dalle autorità nazionali e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo tutte le informazioni necessarie;

considerato che la direttiva 2014/35/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento di legislazioni relative ad alcuni prodotti al nuovo quadro comune in materia di certificazione di conformità (regolamento (CE) n. 765/2008) e commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/UE), che comprende le direttive sugli esplosivi per uso civile (2014/28/UE), sui recipienti a pressione (2014/29/UE), sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), sugli strumenti per pesare (2014/31/UE), sugli strumenti di misura (2014/32/UE), sulle

Al Presidente
della 10^a Commissioni permanente
S E D E

apparecchiature destinate all'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva (2014/34/UE) e sul materiale elettrico (2014/35/UE);

considerato che la *ratio* di tali modifiche normative è quella di aumentare la sicurezza di prodotti soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi;

rilevato che l'articolo 26 della direttiva prescrive l'adozione delle disposizioni di recepimento della stessa entro il 19 aprile 2016;

valutata la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo, rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2014/35/UE in recepimento;

considerato, in particolare, che le procedure di valutazione della conformità stabilite dalla direttiva non richiedono l'intervento di organismi valutatori, ma mantengono esclusivamente in capo al fabbricante e all'importatore l'obbligo verifica che il prodotto sia conforme alla regola d'arte in materia di sicurezza, i cui principali elementi sono indicati nell'allegato I della direttiva stessa, e che esso rechi la marcatura CE;

considerato, infine, che lo schema di decreto, in attuazione della delega legislativa conferita con la legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015), opera una rilegificazione della normativa di attuazione della precedente direttiva 94/9/CE, con la conseguente abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che vi aveva dato attuazione,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali